

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2478

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOCCIA, BORGHI, CAPONE, CAPOZZOLO, CASELLATO, CASTRIGONE, COVELLO, GULLO, IORI, MAGORNO, MARANTELLI, MATARRESE, MELILLA, MELILLI, GIORGIO PICCOLO, VIGNALI**

Introduzione dell'articolo 24-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di regolarizzazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 2013

*Presentata il 20 giugno 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regolarizzazione della situazione fiscale attraverso la procedura di collaborazione volontaria prevista dalla presente proposta di legge costituisce l'ultima possibilità, per il contribuente, di chiudere i conti con il fisco, ed è anzitutto un passaggio fondamentale per la lotta all'evasione fiscale.

Il cammino che il legislatore ha intrapreso da alcuni anni, con l'obiettivo di contribuire alla modifica di una cultura non rispettosa delle regole fiscali, richiede infatti un quotidiano impegno e una forte assunzione di responsabilità.

Tenuto conto che allo Stato è affidato un ruolo significativo nello sviluppo dell'etica fiscale, anche ai fini della migliore realizzazione della sfida consistente nella lotta ai capitali sommersi, è nostro compito, soprattutto oggi, effettuare tutti gli interventi necessari per accrescere la credibilità delle istituzioni in tal senso e per recuperare, contestualmente, un'entrata straordinaria per le casse dello Stato.

A tale fine, la presente proposta di legge prevede una procedura di collaborazione volontaria attraverso la quale, affinché possa accertarsi il giusto valore

d'imposta nel pieno rispetto del dovere costituzionale di contribuzione alla spesa pubblica basato sull'effettiva capacità contributiva, il contribuente:

1) autodenuncia i redditi complessivi realmente percepiti negli ultimi cinque anni. Il limite temporale coincide con il tempo medio di conservazione della documentazione fiscale. In particolare, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, le ricevute dei pagamenti delle tasse — imposta sul reddito delle persone (IRPEF) e addizionali regionali e comunali all'IRPEF — si possono « eliminare » solo dopo cinque anni a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione; con riguardo, invece, ai versamenti dell'imposta sul reddito aggiunto, le ricevute dei pagamenti si possono « eliminare » dopo quattro anni a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. L'obbligo di conserva-

zione dei documenti — ai fini fiscali vale, in entrambi i casi, per sei anni;

2) versa il 100 per cento delle imposte dovute in base al valore definitivamente accertato dall'amministrazione finanziaria, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, oltre a un interesse con un tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data in cui l'imposta doveva essere realmente corrisposta.

La norma prevede, altresì, che l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria costituisca causa di esclusione della punibilità delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché la possibilità di rateizzare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. — *(Regolarizzazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 2007)*  
— 1. L'autore delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al titolo II, commesse fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, finalizzata a consentire l'accertamento del valore d'imposta correttamente dovuto dal contribuente. A tale fine deve:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di un'apposita richiesta, i redditi complessivi realmente percepiti, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi stessi, relativamente agli ultimi cinque periodi d'imposta;

b) versare in un'unica soluzione il 100 per cento delle imposte dovute in base al valore definitivamente accertato dall'amministrazione finanziaria, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, salvo che non acceda alla rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, oltre a un interesse con tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data in cui l'imposta doveva essere corrisposta.

2. La procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 può essere attivata fino al 30 settembre 2014.

3. L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi del comma 1 costituisce causa di esclusione della punibilità ».

€ 1,00



\*17PDL0024110\*